

COMUNE DI ESANATOGLIA

Provincia di Macerata

Prot. n. 77

ORDINANZA N. 02 ORDINANZA DI SGOMBERO

IL SINDACO

PREMESSO che a seguito dei gravi eventi sismici che hanno interessato l'intero territorio comunale, a partire dal 24 agosto 2016 che hanno provocato danni diffusi alle infrastrutture e alle strutture pubbliche e private, questo Comune si è attivato con ogni mezzo a sua disposizione per verificare la situazione dei danni e provvedere alla salvaguardia delle persone e delle cose organizzando sopralluoghi e approntando le necessarie misure di pronto intervento laddove necessarie;

VISTE le istanze di sopralluogo presentate dai cittadini per mezzo della scheda IPP e volte a effettuare la verifica delle condizioni di agibilità degli edifici interessati dalla crisi sismica;

RICHIAMATO il D.L. 189/2016 convertito con modificazioni in Legge n. 229/2016 e le Ocdpc emesse a seguito del sisma del 24 agosto 2016 che hanno disciplinato lo svolgimento delle attività emergenziali, ed in particolare le Ocdpc n. 388 del 26/08/2016 e n. 408 del 15/11/2016;

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza Sindacale n.191 del 05/05/2017 Prot. n.3095 del 05/05/2017 con la quale si disponeva il divieto di utilizzo del fabbricato sito in Corso Vittorio Emanuele II n. 65, censito al Foglio n.17 P.II n. 350, **limitatamente al piano terra** (locale cantina - sub 3) di proprietà di Grossi Andrea residente in Via Bescingolo n.1, 62024, Esanatoglia (MC), in quanto tale immobile è risultato "Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. ("B");

CONSIDERATO che, in data 21/01/2018 è stato presentato il progetto relativo all'immobile in oggetto, pratica MUDE n. 1104301600000037852018, dal Proprietario/delegato Sig. Procaccini Daniele nato a Joeuf (Francia) il 22-10-1965;

DATO ATTO che con Decreto del Direttore dell'ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 n. 2711 del 19/12/2018 è stato concesso il contributo per la riparazione dell'edificio in argomento;

CONSIDERATO che, con la propria precedente Ordinanza Sindacale n.191 del 05/05/2017 Prot. n.3095, non era stata sgomberata la parte di immobile di proprietà del Sig. Procaccini Daniele censita al Foglio n.17 P.II n. 350 - sub 2, considerati i provvedimenti di pronto intervento eseguiti;

DATO ATTO che, in data 21/12/2018 è pervenuta la dichiarazione della professionista Arch. Monica Pennesi, assunta al nostro Prot. n. 7178, con la quale si dichiara testualmente che: "...l'entità e la metodologia dei lavori previsti nel progetto approvato non garantiscono l'incolumità dei residenti...", in riferimento all'abitazione del Sig. Procaccini Daniele;

RICHIAMATA la nota pervenuta a questo Ente in data 15/11/2018, da parte della Protezione Civile Nazionale, Struttura di missione - Supporto Giuridico, con la quale viene chiarito che "...è riconosciuto, con oneri a carico delle risorse emergenziali, il contributo per l'autonoma sistemazione per i nuclei familiari che a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo e a seguito di provvedimento sindacale di sgombero debbano temporaneamente abbandonare l'unità abitativa ove alloggiano, per il tempo necessario e autorizzato - anche a seguito di ratifica - all'esecuzione dei suddetti lavori. ";

RICHIAMATI nello specifico l'art. 5 comma 2, lettera f) del D.L.189/2016 convertito con modificazioni in Legge n. 229/2016, l'art. 3 dell'Ocdpc n.388 del 26/08/2016 e l'art.5 dell'Ocdpc n. 408 del 15/11/2016;

RILEVATA la necessità, per tutto quanto precede, di adottare le misure di competenza al fine di scongiurare l'esposizione al rischio, come sopra riportato, derivante dall'utilizzo da parte del menzionato immobile, adottando per l'effetto i relativi provvedimenti consequenziali;

RITENUTO pertanto necessario, provvedere a sgomberare l'immobile di che trattasi dagli occupanti al fine di permettere agli addetti incaricati l'esecuzione delle necessarie opere di consolidamento statico;

ATTESO che qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in pericolo l'incolumità pubblica e privata;

VISTI gli artt. 50 comma 5[^] e 54 comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

DICHIARA

l'inutilizzabilità dell'edificio sito in Corso Vittorio Emanuele II n. 65, Esanatoglia (MC), censito al Foglio n.17 P.lla n. 350 – sub.2, di proprietà del Sig. Procaccini Daniele nato a Joeuf (Francia) il 22-10-1965, dovuta all'esecuzione dei lavori di riparazione danni e rafforzamento locale;

ORDINA

lo sgombero e il divieto di utilizzo di detti locali ai proprietari e a chi, a qualunque titolo, occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro, fatta eccezione agli addetti incaricati all'esecuzione delle necessarie opere di riparazione danni e rafforzamento locale, qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;

DISPONE

- di notificare la presente ordinanza al/ai sopraindicato/i proprietario/i;
- di trasmettere per conoscenza la presente ordinanza a VV.F., SOI-Marche;
- di comunicare il presente provvedimento al Sig. Prefetto di Macerata;
- l'Ufficio Tecnico Comunale e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati rispettivamente della notificazione e della esecuzione della presente ordinanza;
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge.

INDIVIDUA

quale Responsabile del Procedimento l'Ing. Sara Simoncini in qualità di Responsabile dell'Ufficio Sisma;

AVVERTE

che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre:

- ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

dalla Casa Comunale, li 05/01/2019

IL SINDACO
Luigi Nazzareno Bartocci

Destinatario:
Corso Vittorio Emanuele II n. 65,
62024 Esanatoglia (MC)
Proprietario